

SUCCESSIONE: IL CASO – IL COACERVO

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare del caso del **Coacervo**.

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio**.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. IL CASO: IL COACERVO

Il **coacervo** è *quell'istituto giuridico* che richiede il cumulo delle donazioni pregresse, al fine di **verificare l'utilizzo o meno della franchigia**.

Concretamente, nell'imposta di successione il valore dell'asse ereditario netto (cosiddetto *relictum*) **deve essere maggiorato delle donazioni precedenti** fatte dal donante allo specifico donatario.

La questione ha visto la giurisprudenza e l'amministrazione finanziaria schierata su due parti opposte.

Premettiamo quanto segue: **a far data dal 25/10/2001**, l'imposta di successione era stata **abrogata** dalla Legge **18 ottobre 2001, n. 383**.

Cinque anni dopo torna in vigore -ex-novo- dal **03/10/2006**, a norma dell'art. 2 della **Legge 24 novembre 2006, n. 286**.

L'Agenzia entrate, ai fini della verifica della capienza della franchigia, tiene conto anche gli **atti di liberalità avvenuti tra il 2001 ed il 2006** (*periodo in cui l'imposta di donazione e successione erano abrogate ed i relativi atti erano pertanto esenti*), applicando così l'istituto del **coacervo**.

Tale atteggiamento non ha alcun supporto normativo: nell'introduzione della "nuova" imposta di successione, nel 2006, non è stato infatti disciplinato il **coacervo**. Vanno anche aggiunte le disposizioni sulla irretroattività delle norme fiscali nel rispetto dello Statuto del contribuente.

Finalmente la Corte di Cassazione, ha apposto i sigilli interpretativi alla questione, con le sentenze **n. 24940 del 06/12/2016 e n. 26050 del 16/12/2016** confermando ciò che dottrina e Commissioni Tributarie, sia provinciali che regionali, continuavano a ribadire, sostenendo che il coacervo delle donazioni ai fini successori non ha più luogo, né ai fini della determinazione delle aliquote poiché oggi fisse, né ai fini della capienza della franchigia (in quanto la norma non richiedeva la riunione per tale finalità).

La questione è ora definitivamente risolta a vantaggio dei contribuenti.